

Statuto F.I.G.C. (1)

(1) Statuto F.I.G.C. abrogato e sostituito dallo Statuto F.I.G.C. pubblicato sul C.U. F.I.G.C. del 2/11/2000 n. 57/A

TITOLO I. - LA FEDERAZIONE

Art. 1 - Natura e rapporti internazionali

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) è l'associazione delle società, delle associazioni e degli altri organismi ad essa affiliati che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia.
2. La F.I.G.C. promuove, disciplina e controlla l'attività del giuoco del calcio e tutti gli aspetti ad esso connessi, secondo gli indirizzi e i criteri determinati dalla Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.) e dalla Union des Associations Européennes de Football (U.E.F.A.) cui essa aderisce.
3. La F.I.G.C. è la rappresentante esclusiva della attività calcistica italiana in campo internazionale.

Art. 2 - Rapporti nazionali

1. La F.I.G.C. è l'unica associazione abilitata ad organizzare il giuoco del calcio nel territorio nazionale.
2. La F.I.G.C. svolge le funzioni attribuitele dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per quanto riguarda la promozione, la regolazione e la disciplina del giuoco del calcio nell'ordinamento statale sotto la vigilanza dello stesso C.O.N.I.
3. La F.I.G.C. gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
4. La F.I.G.C. è retta, sulla base del principio della democrazia interna, dalle norme del presente Statuto e dalle altre norme da questo previste.

Art. 3 - Organizzazione

1. La F.I.G.C. ha sede in Roma.
2. L'organizzazione periferica della F.I.G.C. è ordinata in Comitati regionali, provinciali e locali. A ciascuno dei Comitati regionali è preposto un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea delle società ed associazioni aderenti, secondo le norme approvate dal Consiglio Federale.

Art. 4 - Uffici

1. La Segreteria Federale della F.I.G.C. si articola in Uffici e Dipartimenti, secondo le norme dell'apposito ordinamento. La Segreteria Federale è diretta dal Segretario Generale che ne risponde al Presidente.
2. Il Segretario Generale della F.I.G.C. assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea Federale, del Consiglio Federale, dell'Assemblea dei Consigli e del Comitato di gestione.

Art. 5 - Le società

1. Le società e le associazioni che svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio in Italia si avvolgono di calciatori tesserati dalla F.I.G.C., a norma dell'art. 10 del presente Statuto.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, non professionisti e giovani.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
4. La F.I.G.C. detta, tenuto conto delle leggi vigenti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.

Art. 6 - Le Leghe

1. Le società che si avvolgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di Serie A e B si associano nella Lega Nazionale Professionisti. Le società che si avvolgono di prestazioni di atleti professionisti che disputano i campionati di Serie C si associano nella Lega Professionisti Serie C. Le società che si avvolgono esclusivamente delle prestazioni di atleti non professionisti si associano nella Lega Nazionale Dilettanti. Questa si articola: nella Divisione Interregionale, nelle Divisioni Regionali, nella Divisione Calcio Femminile, nella Divisione Calcio a Cinque e si avvale, per l'organizzazione della relativa attività, del Comitato Interregionale nonché dei Comitati Regionali previsti dall'art. 3.
2. La F.I.G.C. demanda alle Leghe, nei limiti di cui al **comma 2** dell'art. 7, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
3. Demanda alle Leghe la definizione, di intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
4. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società ed associazioni associate, svolgono, per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito delle direttive dettate dalla Federazione, le attività relative ad accordi attinenti alla

cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti specifici delle società.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale.
6. La F.I.G.C. determina i criteri delle attività demandate alle Leghe ed esercita su di esse i controlli previsti da apposite norme adottate dal Consiglio Federale con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
7. Su proposta del Presidente Federale, il Consiglio Federale, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, può dichiarare, per gravi motivi che impediscano il regolare e normale svolgimento delle attività demandate alle Leghe, la decadenza dei dirigenti responsabili, nominando, ove occorra, un Commissario Straordinario, al quale fissa limiti e termini dei poteri.

II. - LE FUNZIONI

a) Funzioni Tecniche

Art. 7 - Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali

1. La F.I.G.C. detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della F.I.F.A.
2. La F.I.G.C. disciplina l'affiliazione delle società, delle associazioni degli altri organismi; definisce l'ordinamento dei campionati, i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; assegna il titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. La F.I.G.C. presiede direttamente alla formazione delle squadre nazionali e ne fissa il programma di incontri internazionali, sia per i vari tipi di competizioni sia per le gare amichevoli.
4. Negli incontri internazionali, la divisa di giuoco degli atleti deve recare, con esclusione di qualsiasi marchio, simbolo o scritta, soltanto lo scudetto tricolore della F.I.G.C. apposto sulla maglia azzurra.

Art. 8 - Settore Tecnico

1. La F.I.G.C. svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione ed il miglioramento della tecnica e della tattica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore Tecnico che definisce, tenuto anche conto delle esperienze internazionali, principi e criteri tecnici per lo sviluppo dell'attività calcistica.
2. Al Settore Tecnico è preposto un Presidente Delegato, nominato per due stagioni sportive, su proposta del Presidente Federale, dal Consiglio Federale con la maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Art. 9 - Settore per l'attività Giovanile e Scolastica

1. La F.I.G.C., di concerto con il C.O.N.I. e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina ed organizza direttamente, con finalità tecniche, didattiche sociali, attraverso un apposito Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra gli otto ed i sedici anni.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società ed associazioni associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni della Assemblea Federale nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti.
3. Al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica è preposto un Presidente Delegato, nominato per due stagioni sportive, su proposta del Presidente Federale, dal Consiglio Federale con la maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Art. 10 - Affiliazione e Tesseramento

1. La F.I.G.C. procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società, associazioni ed altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva.

Art. 11 - Tutela medico-sportiva

1. La F.I.G.C. detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme di obbligo per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.

b) Funzioni di gestione

Art. 12 - Ordinamento contabile

1. La F.I.G.C. adotta un ordinamento finanziario che assicuri la chiarezza e la precisione dei conti e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

2. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente Federale, predispone annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. I bilanci sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 15 marzo di ciascun anno.
3. I bilanci, corredati da una relazione del Comitato di gestione sulle previsioni e sull'andamento della gestione, sono pubblicati.
4. La struttura del bilancio, i criteri di stesura delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da apposito «manuale», redatto secondo i principi di contabilità di diritto comune ed approvato dal Consiglio Federale.
5. La responsabilità degli amministratori è regolata dagli articoli 2392, 2393 e 2394 del Codice Civile.

Art. 13 - Controlli sulle società professionistiche

1. La F.I.G.C., per delega e secondo modalità approvate dal C.O.N.I., stabilisce i criteri ed esercita il controllo della gestione delle società calcistiche professionistiche.
2. La F.I.G.C., per gravi irregolarità di gestione, può attivare, nei confronti delle società, le procedure di liquidazione previste dalle disposizioni legislative vigenti.
3. Per i compiti di cui ai commi precedenti la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio Federale, della Commissione per la Vigilanza e il Controllo delle Società Calcistiche Professionistiche (CO.VI.SO.C.).

TITOLO III. - LA STRUTTURA

a) L'Assemblea

Art. 14 - Composizione

1. L'Assemblea della Federazione si compone dei delegati delle società ed associazioni ad essa affiliate, che vi partecipano, con eguali diritti, alle condizioni stabilite dal successivo **articolo 16**.
2. Partecipano all'Assemblea della Federazione senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i membri d'onore della Federazione; il Presidente ed il Vice-Presidente della Federazione; i componenti ed i membri di diritto del Consiglio Federale e dei Consigli delle Leghe; il Presidente della Corte Federale; il Presidente della C.A.F.; il Presidente della CO.VI.SO.C.; i rappresentanti delle organizzazioni dei calciatori e degli allenatori, maggiormente rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie, riconosciute dal Consiglio Federale.
3. I lavori dell'Assemblea della Federazione sono diretti da un Presidente, eletto al suo interno dai delegati con votazione palese. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della Federazione.
4. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti del Consiglio Federale eletti dall'Assemblea, il Consiglio Federale decade. L'Assemblea è convocata nel termine di trenta giorni dal Presidente della Corte Federale per procedere a nuove elezioni entro sessanta giorni. In tale periodo le funzioni del Consiglio Federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione, sono assunte dal Presidente della Corte Federale.
5. Non possono rappresentare le società e le associazioni gli arbitri in attività, coloro che svolgono, nell'ambito della Federazione, attività professionistica e quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione.
6. Ogni società ed associazione può essere rappresentata da un solo delegato. Ciascun delegato può rappresentare altre due società purché appartenenti alla medesima Lega della propria. Le assemblee dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti e quelle delle associazioni o società che svolgono attività esclusiva nel Settore Giovanile e Scolastico possono conferire mandato collettivo ad un solo delegato per la rappresentanza di società ed associazioni in numero non superiore a quaranta.
7. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti vengono espletate dalla C.A.F., costituita in speciale collegio di garanzia elettorale.

Art. 15 - Convocazione

1. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal Presidente Federale al termine della stagione in cui si celebrano i giochi olimpici e comunque entro i primi tre mesi dell'anno successivo.
2. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Federale o, per decisione del Consiglio Federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. E' convocata altresì quando ne facciano richiesta scritta la metà più una delle società ed associazioni aventi diritto di voto, computato nel numero almeno un terzo delle società ed associazioni di ciascuna Lega.
3. Nel caso di vacanza della carica di Presidente Federale, l'Assemblea è convocata nel termine di trenta giorni dal Presidente della Corte Federale per procedere a nuove elezioni entro sessanta giorni. In tale periodo le funzioni del Presidente Federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione, sono assunte dal Vice-Presidente Federale.

Art. 16 - Costituzione e deliberazione

1. L'Assemblea Federale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino la metà più uno delle società ed associazioni aventi diritto di voto; in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo delle società ed associazioni aventi diritto di voto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti validi espressi, computati in essi almeno un terzo dei voti espressi dalle società ed associazioni di ciascuna Lega, secondo l'effettiva rappresentanza in Assemblea.
3. Hanno diritto di voto soltanto i delegati delle società ed associazioni affiliate che abbiano portato a termine gli ultimi tre campionati consecutivi.
4. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta.

Art. 17 - Funzioni

1. L'Assemblea adotta lo Statuto Federale. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea: l'esame e la discussione della relazione quadriennale del Consiglio Federale; l'esame e la discussione della gestione contabile quadriennale della Federazione.
2. Nomina a vita, a maggioranza dei tre quarti dei votanti, su proposta del Consiglio Federale, per particolari benemeritenze acquisite verso la Federazione, i Presidenti d'Onore ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.
3. Elege, per un quadriennio olimpico, il Presidente Federale, il Vice-Presidente Federale e dodici Consiglieri Federali. Elege, inoltre, il Presidente della Corte Federale, tre Revisori dei Conti effettivi ed uno supplente.

b) Il Presidente Federale, il Vice-Presidente e il Comitato di gestione.

Art. 18 - Presidente Federale e Vice-Presidente

1. Il Presidente Federale rappresenta la Federazione nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale.
2. Il Presidente Federale adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla F.I.G.C. e non specificamente devoluti ad altri organi.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente Federale, sentito il Vice-Presidente, nonché, nelle materie di cui all'art. 19, il Comitato di gestione, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di gestione ed il Consiglio Federale. Convoca e presiede l'assemblea dei Consigli, alla quale sottopone, almeno una volta l'anno, una dettagliata relazione sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti.
5. Il Vice-Presidente della Federazione svolge, oltre le funzioni attribuitegli dal presente Statuto, funzioni vicarie, in assenza o impedimento del Presidente, o funzioni da questo delegate. In caso di assenza del Vice-Presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del Consiglio Federale più anziano nella carica o, in caso di parità, più anziano per età. In caso di dimissioni o decadenza del Vice-Presidente, il Consiglio Federale elegge il nuovo Vice-Presidente a maggioranza, con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri eletti dall'Assemblea.
6. Per l'elezione del Presidente Federale e del Vice-Presidente, l'Assemblea Federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli di Lega almeno cinque giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata. Le candidature a Presidente devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della F.I.G.C. per il quadriennio olimpico.
7. L'elezione del Presidente Federale e del Vice-Presidente Federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti espressi dalle società ed associazioni rappresentate in Assemblea e consegua almeno un terzo dei voti espressi dalle società ed associazioni di ciascuna Lega, secondo l'effettiva rappresentanza in Assemblea. Se tale maggioranza non è conseguita si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi dai delegati di ciascuna Lega. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, purché consegua almeno un terzo dei voti espressi dalle società ed associazioni di ciascuna Lega, secondo l'effettiva rappresentanza in Assemblea.
8. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente Federale, il Presidente della Corte Federale procede alla convocazione dell'Assemblea secondo la procedura prevista dall'art. 15 del presente Statuto.

Art. 19 - Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente Federale, dal Vice-Presidente Federale e da due Consiglieri Federali designati, a maggioranza dei tre quarti dei componenti, dal Consiglio Federale.
2. Il Comitato di gestione coadiuva il Presidente Federale nello svolgimento delle funzioni di natura contabile-amministrativa e cura la predisposizione del bilancio preventivo, delle eventuali variazioni e del bilancio consuntivo per la successiva sottoposizione al Consiglio Federale.

c) Il Consiglio Federale

Art. 20 - Elezione e composizione

1. Il Consiglio Federale si compone del Presidente Federale, del Vice-Presidente Federale, dei Presidenti delle tre Leghe, di un Vice-Presidente della Lega Nazionale Dilettanti nominato dalla Lega stessa, di dodici Consiglieri

Federali eletti dall'Assemblea, del Presidente dell'A.I.A., del Presidente Delegato al Settore Tecnico e del Presidente Delegato al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.

2. Partecipano al Consiglio Federale, con voto consultivo, i Presidenti d'Onore della Federazione.
3. Possono essere invitati, in relazione alla materia all'ordine del giorno, il Presidente della CO.VI.SO.C., i rappresentanti delle organizzazioni dei calciatori e degli allenatori, maggiormente rappresentative nei rispettivi ambiti, riconosciute dal Consiglio Federale e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali.
4. I Consiglieri Federali eletti dall'Assemblea sono fissati nella proporzione di tre membri per la Lega Professionisti Serie C e di sei membri per la Lega Nazionale Dilettanti. Per l'elezione dei Consiglieri Federali è richiesto il conseguimento della maggioranza relativa dei voti della Lega di appartenenza e contemporaneamente di almeno un terzo dei voti di ciascuna delle altre due Leghe. In caso di vacanza di uno dei Consiglieri, si procede ad elezioni suppletive, che si svolgono presso la Lega di appartenenza del seggio vacante, con verifica dei poteri da parte del Consiglio Federale.
5. Le adunanze del Consiglio Federale sono convocate dal Presidente Federale e si svolgono con la presenza di almeno la metà più uno dei membri di cui al comma 1. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei Consiglieri votanti, salvo ipotesi di maggioranza qualificata.
6. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende agli organi dell'A.I.A., agli organi di Giustizia Sportiva e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 21 - Funzioni

1. Il Consiglio Federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della F.I.G.C.
2. Il Consiglio Federale emana le norme organizzative interne; il codice di Giustizia Sportiva; le norme di contabilità; le norme per il controllo delle società calcistiche professionistiche; l'ordinamento degli Uffici della F.I.G.C. Approva inoltre le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, nonché dell'A.I.A., del Settore Tecnico e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica preposte dai rispettivi Consigli Direttivi.
3. Su proposta del Presidente Federale:
 - a) approva i programmi di carattere internazionale della F.I.G.C. e ne segue lo svolgimento;
 - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo della Federazione,
 - c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
 - d) stabilisce e coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti;
 - e) esamina i ricorsi delle società e delle associazioni concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
 - f) esercita il controllo, attraverso il conto consuntivo annuale, della gestione amministrativa delle Leghe;
 - g) nomina il Presidente ed i membri della C.A.F. ed i membri della Corte Federale;
 - h) nomina i Presidenti Delegati al Settore Tecnico e al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica,
 - i) nomina il Presidente ed i membri della Commissione per la Vigilanza e il Controllo delle Società Calcistiche Professionistiche (CO.VI.SO.C.);
 - l) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto nominando, ove occorra, un Commissario Straordinario al quale fissa limiti e termini dei poteri;
 - m) designa il Segretario Generale della Federazione.
4. Il Consiglio Federale può inoltre esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo membro, indirizzi in merito ad ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della Federazione e lo svolgimento del giuoco del calcio.
5. Ogni membro del Consiglio Federale può rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente Federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

d) L'Assemblea dei Consigli

Art. 22 - Composizione e funzioni

1. L'Assemblea dei Consigli svolge funzioni consultive in materia di politica sportiva.
2. E' formata dal Consiglio Federale e dai Consigli delle Leghe riuniti in sessione plenaria. Vi partecipano altresì il Presidente della CO.VI.SO.C. e i rappresentanti delle organizzazioni dei calciatori e degli allenatori, maggiormente rappresentative nei rispettivi ambiti, riconosciute dal Consiglio Federale.
3. Il Presidente Federale convoca, almeno una volta all'anno, l'Assemblea dei Consigli dove svolge una relazione sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti.

e) Cariche federali

Art. 23 - Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale attiva e passiva, e che non siano stati colpiti da

provvedimenti disciplinari sportivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno. Per l'elezione o la nomina a cariche direttive-sportive, esclusa la partecipazione ad organi collegiali, è richiesto altresì che i candidati non abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

2. La qualifica di componenti gli organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o periferica. Le cariche di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e della CO.VI.SO.C., di membro degli organi di giustizia centrali o periferici, nonché quelle di arbitro sono incompatibili con qualsiasi carica di società o associazione affiliata alla F.I.G.C.
3. La carica di Presidente e Vice-Presidente della F.I.G.C. è incompatibile con ogni altra carica federale, di Lega o di società od associazione.
4. In caso di incompatibilità l'interessato è tenuto ad optare, entro un mese, per una delle cariche di spettanza. In difetto di tale opzione l'assunzione della nuova carica implica di diritto la decadenza da quella precedentemente ricoperta.

TITOLO IV. - LE GARANZIE

Art. 24 - Efficacia dei provvedimenti federali

1. Tutti coloro che, nell'ambito della Federazione, delle Leghe e delle società, delle associazioni e degli altri organismi, svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine, con qualifiche di dirigenti, soci, calciatori (professionisti, non professionisti o giovani), tecnici, medici e massaggiatori sportivi, direttori sportivi e figure assimilabili, hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate.
2. Tutti i soggetti di cui al comma precedente assumono, in ragione della loro attività, l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione, per le persone fisiche.

Art. 25 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri effettivi e due membri supplenti.
2. Dei cinque membri effettivi del Collegio, tre sono eletti dall'Assemblea Federale e due sono designati dal C.O.N.I.-dei due componenti supplenti, uno è eletto dall'Assemblea Federale e uno è designato dal C.O.N.I.
3. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.
4. Per l'elezione dei tre componenti effettivi e del componente supplente l'Assemblea Federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli Direttivi delle Leghe. Le candidature devono essere presentate almeno venti giorni prima della seduta.
5. Sono eletti componenti effettivi i candidati che riportano la maggioranza dei voti, espressi dalle società e dalle associazioni rappresentate in Assemblea e conseguono almeno un terzo dei voti delle società ed associazioni di ciascuna delle tre Leghe, secondo l'effettiva rappresentanza in Assemblea. I candidati devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei Conti o agli albi professionali dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri. E' eletto componente supplente il candidato che immediatamente segua in graduatoria.
6. Il Presidente del Collegio, che deve comunque essere iscritto ad uno degli albi di cui al comma precedente, è nominato dai membri del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'intera gestione economica-finanziaria della F.I.G.C. e dei suoi organi e deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli organi federali in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese.

Art. 26 - Arbitri

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli arbitri di calcio.
2. Gli arbitri sono organizzati con autonomia operativa e disciplinare nell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento ed impiego.
3. L'A.I.A. propone il proprio regolamento all'approvazione del Consiglio Federale.
4. Il Presidente dell'A.I.A. è nominato per due stagioni sportive dal Presidente Federale di intesa con il Vice-Presidente, sentito il Collegio Federale.

Art. 27 - Ordinamento della Giustizia Sportiva

1. Gli organi della Giustizia Sportiva, nominati dal Presidente Federale o dal Consiglio Federale, agiscono in condizioni di piena autonomia, assicurata da specifiche norme.

2. I Giudici Sportivi, nominati per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale di intesa con il Vice-Presidente, sentito il Collegio Federale, giudicano in primo grado secondo le competenze indicate dal relativo codice, per tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle tre Leghe nonché dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.
3. Le Commissioni Disciplinari, nominate per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale di intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale, giudicano in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi. Giudicano in primo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate.
4. Le funzioni inquirenti sono attribuite all'Ufficio Indagini, nominato per una stagione sportiva dal Presidente Federale di intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale.
5. Le funzioni requirenti davanti a tutti gli organi della Giustizia Sportiva sono attribuite all'Ufficio della Procura Federale, nominato per una stagione sportiva dal Presidente Federale di intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale.
6. Le competenze degli organi della Giustizia Sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva che può prevedere la costituzione di organi specializzati per particolari materie

Art. 28 - Commissione d'appello Federale

1. La Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) è competente a giudicare, in ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva. Giudica altresì nei procedimenti per revocazione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
2. La C.A.F., nominata dal Consiglio Federale, per la durata di un quadriennio, è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da dodici componenti.

Art. 29 - Corte Federale

1. La Corte Federale interpreta le norme statutarie e giudica sulla legittimità delle altre norme federali, annullando quelle adottate in violazione dello Statuto.
2. Giudica in via definitiva, su azione del Procuratore Federale, i dirigenti federali anche ai fini delle incompatibilità; dirime i conflitti che insorgano tra organi federali e giudica sulle eccezioni attinenti la regolarità del loro funzionamento.
3. La Corte Federale è composta dal Presidente eletto direttamente dall'Assemblea Federale con le procedure stabilite per il Presidente Federale, da un Vice-Presidente e da sette membri nominati dal Consiglio Federale. La Corte Federale dura in carica per un quadriennio.

Art. 30 - Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte all'Assemblea appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta. Esse sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti delle società e delle associazioni rappresentate in Assemblea, in esso compreso il voto favorevole di un terzo delle società ed associazioni di ciascuna Lega, secondo l'effettiva rappresentanza in Assemblea.
2. L'Assemblea Straordinaria fissa la data di entrata in vigore delle nuove norme statutarie approvate.

NORME TRANSITORIE

1. Il requisito del mancato compimento del settantesimo anno di età, di cui **all'art.23** del presente Statuto, è richiesto a decorrere dall'inizio del quadriennio olimpico 1992.
2. Salvo approvazione da parte del **C.O.N.I.**, il Presidente Federale, il Vice-Presidente, il Consiglio Federale, il Presidente della Corte Federale ed il Collegio dei Revisori dei Conti che saranno eletti alla prima Assemblea dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, rimarranno in carica fino al termine del quadriennio olimpico 1988-1992. Il Consiglio Federale provvederà di conseguenza ad armonizzare la durata di tutte le cariche federali.
3. Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte del C.O.N.I.